

STAMPA

**SENTENZA**

Cassazione penale sez. I - 29/05/2018, n. 39548

## Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -  
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -  
Dott. BIANCHI Michele - Consigliere -  
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -  
Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) M.S., nato il (OMISSIS);
- 2) P.M., nato il (OMISSIS);
- 3) R.L., nato il (OMISSIS);
- 4) D.V., nato il (OMISSIS);

Avverso la sentenza n. 146/2012 della Corte di Appello di Cagliari -  
Sezione Distaccata di Sassari in data 05/10/2016;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott.  
Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

Uditi i difensori Avv. Pasquale Ramazzotti per P.M. (anche in  
sostituzione dell'Avv. Gian Franco Siuni per M.S.) e Avv.

Potito Flagella per R.L. (anche in sostituzione dell'Avv.  
Tullio Moni per D.V.), che hanno chiesto l'accoglimento

dei ricorsi.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13/05/2011 il GUP del Tribunale di Nuoro, in esito a rito abbreviato, condannava M.S., R.L. e D.V. per rapina aggravata, porto illecito di armi e tentato omicidio (i primi due alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione ciascuno e il terzo ad anni sei di reclusione) nonchè P.M. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per favoreggiamento, detenzione di arma comune e clandestina, detenzione di cartucce e ricettazione.

Si legge in sentenza che gli eventi principali si erano verificati all'alba del giorno (OMISSIS), allorquando Pi.An., titolare di una discoteca tornava a casa recando parte dell'incasso, insieme al cognato e ad un amico Carabiniere (tale Mo.St.) che, libero dal servizio, lo seguiva dopo aver trascorso la notte nel locale; ma nel parcheggio antistante l'abitazione, quattro individui - armati (con almeno due fucili) e travisati - li avvicinavano ed intimavano di consegnare il danaro,

esplosione alcuni colpi di arma da fuoco contro il Carabiniere Mo.St., che veniva attinto al volto ed alla gamba sinistra; Pi. consegnava il danaro e i rapinatori fuggivano con l'autovettura del Carabiniere; dalle prime indagini si appuravano le descrizioni dei rapinatori e si verificava che diverse persone nei giorni precedenti avevano segnalato alcuni individui con fare sospetto nei pressi della casa di Pi. ed anzi alcuni turisti avevano scorto anche la preparazione di individui nella boscaglia dinanzi al parcheggio, i quali erano scesi da una vettura Volkswagen Golf di colore scuro; il dato della vettura e la descrizione dei rapinatori induceva gli inquirenti a ritenere che fosse coinvolto M.S. (possessore di una vettura di quel tipo) il quale, insieme a tali Me.Te. e C.S. (processati separatamente), era sospettato di aver perpetrato altre rapine aggravate ed era stato notato aggirarsi nella zona nei giorni precedenti; i tre risultavano assenti dalle loro abitazioni nelle ore successive alla rapina e nessun congiunto sapeva indicare la ragione dell'assenza, ma poichè i posti di blocco subito allestiti non davano risultati, gli inquirenti ipotizzavano che i rapinatori avessero abbandonato le loro vetture ed avessero proseguito a piedi nella boscaglia, per cui individuavano un soggetto che avrebbe potuto dare loro ricovero nella zona di (OMISSIS) e cioè P.M., in casa del quale effettivamente la polizia giudiziaria ritrovava i citati Me. e C. (simili alle descrizioni e con graffi sanguinanti su avambracci, molto sudati e con abiti strappati da rovi); essi facevano resistenza ai Carabinieri e venivano arrestati: la perquisizione della casa portava a scoprire una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa nonchè danaro contante di vario taglio per la somma di Euro 34.230,00 suddiviso in buste, ma in parte stretto da una fascetta simile a quella descritta dalla persona offesa: il GUP rilevava che la cifra era superiore a quella indicata da Pi., ma osservava che costui aveva dichiarato meno danaro per ragioni "tributarie" (non volendo, cioè, far comprendere i reali incassi del suo locale) e che, effettuate le dovute comparazioni con gli incassi di analoghe giornate, la somma rinvenuta corrispondeva a quanto i rapinatori potevano aver portato via dalla persona offesa. Nei pressi della casa di P. venivano trovati anche R.L. e D.V., amici del Me.; qualche ora dopo veniva rintracciato M.S., che forniva indicazioni sui suoi spostamenti ritenute non verosimili. Intanto nei pressi del luogo della rapina si rinveniva un pacchetto di sigarette di marca "Camel" e, in agro di (OMISSIS), cicche di quelle sigarette accanto ad una frasca tagliata e posta lungo la strada con un sasso poggiato sopra; altre cicche di quelle sigarette si rinvenivano qualche giorno dopo all'ingresso di una proprietà agricola in cui si trovava, ormai distrutta dalle fiamme, la vettura del Carabiniere Mo.. Il GUP iniziava poi una dettagliata disamina di una serie di conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza di Me.Te., disposte in un altro procedimento penale, ma utilizzabili nel procedimento ex art. 270 cod. proc. pen., dalle quali si riteneva di trarre elementi di conferma sul coinvolgimento di detti soggetti nella rapina e nel tentato omicidio: risultavano alcuni punti fermi e cioè: le conversazioni intercorrevano tra Me., C. e M.S., i quali, all'evidenza, avevano compiuto diversi sopralluoghi in (OMISSIS) nei giorni precedenti la rapina ed

avevano usato un linguaggio criptico; peraltro, ciò veniva ricavato dal fatto che sempre i loro rispettivi telefoni cellulari, risultavano spenti soltanto quando essi erano in (OMISSIS), al fine di non far rintracciare i loro spostamenti, tanto che i telefoni risultavano accesi sempre immediatamente prima o immediatamente dopo (OMISSIS); il linguaggio era poi criptico poichè si faceva riferimento ad animali o a mangime senza che risultasse un loro interesse comune in questi argomenti: così, la parola "mangime" veniva usata in contesti che facevano comprendere si trattasse di armi mentre la parola "pecore" stava ad indicare il danaro, e talora si riferivano tra di loro notizie su posti di controllo di polizia davanti alla discoteca di Pi. e, consci del rischio di una intercettazione, talora si esortavano ad usare apparecchi telefonici pubblici; i contatti telefonici tra di loro erano stati numerosi, ma i rispettivi cellulari risultavano inattivi nella fascia oraria in cui venne compiuta la rapina e nelle ore immediatamente successive: poi, poco prima delle ore 13.00 del 16/08/2008 Me. cerca invano di contattare più volte sia R.L. che D.V. e in questa occasione, mentre il telefono di destinazione squillava libero, si ascoltava in sottofondo la voce di C. che ipotizzava che i due fossero stati arrestati; poco dopo le ore 14.00 si udiva ancora Me. chiedere a C. se conosceva quello che si era preso lui, facendo riferimento al Carabiniere ferito, il quale effettivamente conosceva C. per ragioni di servizio; ma di sottofondo si udiva anche un terzo soggetto che si lamentava poichè provava dolore tanto che Me. gli chiedeva se aveva i crampi; infine dopo le ore 16.00 veniva contattato R.L., a cui Me. chiedeva se aveva sistemato la macchina per macinare pomodori: il riferimento, privo di un senso apparente, faceva concludere che si stesse parlando dell'autovettura usata per la fuga; ed ancora Me. faceva intendere a R. che dovevano incontrarsi per assistere ad un palio e che doveva procurarsi un mezzo per giungere da loro, così facendo capire che dovevano dividere il provento della rapina. Poi C. usava il telefono di Me. per contattare P.M. e farsi venire a prendere nella zona di (OMISSIS), dando istruzione su come ritrovarli e cioè seguire l'indicazione di una frasca che sarebbe stata collocata sulla strada come segnale (in quel punto la polizia giudiziaria aveva effettivamente ritrovato frasche di cisto tagliate e fermate con una pietra, con accanto cicche di sigarette di marca "Camel"). Indi Me. contattava Giuseppe M., dandogli istruzione su come recuperare il "cavallino" che era rimasto indietro: ciò faceva comprendere che con i due fuggitivi vi era stato anche M.S., che era l'uomo che, a causa dei crampi dolorosi, non aveva proseguito ed era rimasto solo nella campagna. Su C. e Me. erano stati rinvenuti residui di esplosioni di arma da fuoco o residui compatibili con le esplosioni. Concludeva il GUP che si era trattato di una vera pianificazione della rapina, preceduta da sopralluoghi nella zona di (OMISSIS); M.S. aveva partecipato ai sopralluoghi con C. e Me. nonchè all'esecuzione della rapina: poi, nel corso della fuga, era rimasto colpito da crampi dolorosi che gli impedivano di restare con i correi, per cui il fratello dovette andare a recuperarlo; D.V. e R.L. avevano tenuto contatti prima della rapina con i correi, i quali, anche durante la fuga nella campagna, cercavano di contattarli: nel corso di una telefonata era

stato udito Me. dire a C. che contattava appunto D., indicato come "l'altro ragazzo che c'era", il che faceva comprendere che aveva partecipato alla rapina mentre a R. era stato chiesto se aveva sistemato la vettura sottratta durante la rapina: stando alle descrizioni, R. era il quarto uomo del commando di rapinatori, mentre D. aveva condotto i rapinatori sul luogo della rapina con un altro automezzo; i due erano stati poi contattati per la divisione del compendio; il GUP riteneva non credibili alcune testimonianze a favore di questi due ultimi imputati, che sarebbero stati visti altrove in occasione della rapina, poichè le dichiarazioni apparivano poco credibili e tardive; quanto al ferimento del Carabiniere Mo., il tipo di arma usata, l'esplosione di più colpi di fucile ad altezza d'uomo da diverse direzioni, la distanza ravvicinata e la direzione inequivoca degli atti configuravano un tentato omicidio; relativamente alla posizione di P.M., egli aveva offerto asilo a due rapinatori e nella sua abitazione era stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa. Al solo D. venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate.

2. Interponevano appello gli imputati, contestando, a vario titolo e rispettivamente, il significato delle conversazioni intercettate, la mancata rispondenza tra il denaro rinvenuto e l'incasso del locale, l'assenza di riscontri genetici sui mozziconi di sigarette più volte citati, la qualificazione giuridica della azione lesiva verso il Carabiniere Mo., il trattamento sanzionatorio.

3. Con sentenza in data 05/10/2016 la Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari dichiarava non doversi procedere per il reato di detenzione di cartucce nei confronti di P.M. per intervenuta prescrizione e confermava nel resto le condanne di primo grado.

In ordine a P.M., riteneva la Corte di Appello che era persona di fiducia dei rapinatori C. e Me., per cui era stato chiamato in soccorso senza preventive telefonate e lungo il percorso era stato informato della necessità di nascondere il danaro; del resto, dagli atti dell'arresto emergeva che i familiari di P. erano stupiti della presenza di Me. in casa, per cui l'imputato aveva loro tenuto nascosto ogni particolare e P. stesso, visti i Carabinieri sopraggiungere alla sua officina, aveva tentato di fuggire in un campo limitrofo insieme a C. ma, scorti altri militari, aveva chiuso un cancello per impedire loro di entrare e si era rifugiato nella sua officina dove poi era stata rinvenuta la pistola clandestina e il danaro; pertanto vi era consapevolezza della situazione; la ricettazione e la detenzione dell'arma clandestina erano evidenti e le obiezioni circa la connotazione monosoggettiva e non concorsuale di quella condotta appariva irrilevante, non avendo avuto influenza sul trattamento sanzionatorio; quanto al danaro rinvenuto, esso non era di P., ma era il frutto della rapina, almeno prevalentemente: seppure la persona offesa aveva indicato la somma sottratta con una cifra minore (aveva parlato, infatti, di "3 o 4 mila Euro"), tuttavia,

valutando le caratteristiche del locale, la notte tra venerdì e sabato e il maggiore afflusso di clientela, i calcoli del giudice di prima cura erano esatti e, peraltro, una mazzetta del danaro era avvolta da una fascetta di elastico verde come quella descritta dal rapinato; a ciò andava aggiunta la presenza di 109 banconote da Euro 20,00 (pari all'importo del biglietto di ingresso) e di 355 banconote da Euro 50,00 che ben potevano essere il pagamento per l'ingresso di coppie nè erano emerse spiegazioni alternative credibili per quella somma sita nell'officina.

In ordine a M.S., la Corte di Appello rilevava che effettivamente alcune spiegazioni offerte per il significato di frasi dal contenuto dubbio non potevano considerarsi certamente rappresentative di altri fatti; tuttavia, il tenore delle telefonate tra C. e Me. attestava certamente la preparazione di un fatto illecito, con i riferimenti ai controlli di polizia, al pericolo di essere intercettati, alla necessità di spostare il momento dell'azione in funzione dei minori controlli e di effettuare dei previ sopralluoghi; a ciò si aggiungeva che una turista aveva descritto la vettura con cui erano giunti gli individui sospetti prima della rapina e quella descrizione si attagliava bene alla vettura di M., salvo il particolare della conformazione della targa, che poteva essere frutto di errata percezione; il fatto che il telefono cellulare di M. non risultava a (OMISSIS) la notte della rapina non era influente poichè era stato accertato che egli non l'aveva con sè quella sera (era stato usato da una donna, probabilmente la sorella, che aveva risposto a Me. che quegli aveva lasciato il telefono a casa). Inoltre, la polizia giudiziaria che intercettava le conversazioni di Me. aveva riconosciuto la voce di M. come la persona che era in compagnia di C. e Me. in fuga nella campagna e colta dai crampi, per cui la telefonata al fratello dell'imputato di andare a riprendere il "cavallino" rimasto solo non poteva avere altri significati; a ciò si aggiungeva che M. non era stato visto in (OMISSIS) nella notte tra (OMISSIS) e poichè nel piccolo paesino vi era la festa dell'(OMISSIS), la polizia giudiziaria lo avrebbe notato in quanto soggetto sempre di interesse operativo; inoltre i tempi e le distanze era compatibili con il recupero in (OMISSIS) da parte del fratello e il ritorno ad (OMISSIS); quanto al mancato riscontro del DNA sui mozziconi di sigarette, la Corte di Appello concludeva che vi era stata probabilmente un'ulteriore persona a partecipare al delitto, come diversi altri dati suggerivano. Precisava la Corte che la telefonata di Me. a R., dopo ore di tentativi, non poteva realmente fare riferimento ad una macchina per macinare i pomodori e che certamente vi era stato un tentato omicidio contro il Carabiniere Mo., attinto da sette ferite (due al viso e cinque ad un gamba) da pallettoni in piombo usati per la caccia: lo sparo ripetuto con un fucile a canna lunga caricato a munizionamento spezzato, a distanza ravvicinata e in condizioni di scarsa visibilità verso una figura umana non poteva non ritenersi idoneo ad uccidere.

In ordine a R.L., la Corte di Appello sottolineava che i rapinatori erano stati indicati in numero di quattro dal Mo. già il (OMISSIS) e non vi erano ragioni per

credere ad una calunnia sol perchè la persona offesa si era costituita parte civile; R. era stato cercato molto da Me. dopo la rapina e non per una macchina per macinare i pomodori: anzi, in quel momento, la frase che esprimeva il timore che fosse stato arrestato poteva avere un solo significato; poi vi era stata l'esortazione a trovarsi a (OMISSIS) per il palio che invece non c'era e ciò faceva comprendere che stavano parlando della divisione del bottino proprio a casa di P., motivo tanto forte da far sì che R. si recasse effettivamente in quel luogo violando gli obblighi della sorveglianza speciale di p.s. cui era sottoposto.

In ordine a D.V., anche lui era stato insistentemente cercato da Me. dopo la rapina e durante la fuga; vi era poi la frase di Me. sentita nel corso delle intercettazioni, in cui comunicava a C. che cercava "Valentino", l'altro ragazzo che c'era, e quindi il significato attribuito di partecipazione all'azione delittuosa era ragionevole, anche perchè durante una fuga non si cercano amici per colloquiare di amenità; inoltre D. era stato sorpreso con R. a (OMISSIS), luogo di spartizione del compendio delittuoso; i tabulati telefonici dimostravano che egli, nella notte della rapina, si era spostato da (OMISSIS) a (OMISSIS), molto vicina a (OMISSIS) per poi fare ritorno al suo paese, senza motivo.

La pena inflitta a tutti era ritenuta congrua: M., P., R. erano gravati da precedenti penali che escludevano le circostanze attenuanti generiche, anche per i ruoli svolti, la gravità delle condotte e l'assenza di resipiscenza. Per D. non poteva esservi spazio per una prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

4. Avverso detta sentenza propongono ricorso gli imputati.

5. Propone ricorso P.M. a mezzo del difensore Avv. Pasquale Ramazzotti; con motivo unico deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con specifico riferimento all'imputazione di favoreggiamento, ritenuto in ragione dell'aiuto prestato ai fuggiaschi ed all'occultamento del danaro, senza pensare che i rapinatori avrebbero lasciato le armi lungo il tragitto ma non avrebbero nascosto il danaro, preferendo mostrarlo a persona estranea alla rapina. Peraltro la Corte territoriale, senza esaminare compiutamente la documentazione che attestava i prelievi di danaro di P. dal suo conto, era giunta alla conclusione che il danaro rinvenuto era "prevalentemente" quello rapinato ed aveva poi confiscato tutto, senza distinguere tra quello oggetto di sottrazione e quello di P., che conservava il proprio danaro in un cassetto, pur se il rapinato affermava che quella somma era molto superiore a quella a lui sottratta; peraltro non era stato spiegato perchè il danaro doveva essere prevalentemente quello rapinato e non anche prevalentemente del ricorrente e comunque la somma era stata confiscata ma mai restituita al rapinato, segno che sussistevano perplessità.

6. Propone ricorso D.V. a mezzo del difensore Avv. Tullio Moni.

6.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità della motivazione: sostiene che la Corte di Appello non aveva considerato che il ricorrente non era nei contatti telefonici dei rapinatori nè prima della rapina nè dopo la stessa ed era entrato nella vicenda soltanto perchè era insieme a R.L. in (OMISSIS) vicino l'abitazione di P.; era vero che Me. gli aveva telefonato senza ricevere risposta e lo si era sentito dire che cercava un tale Valentino, ma questi dati erano insufficienti poichè non risultava quale ruolo avesse svolto nella rapina o se sapesse che era stata commessa una rapina nè poteva attribuirsi un vero significato ad una parte monca di frase della quale si ignorava il contesto. Al contrario, in atti risultava che il telefono del ricorrente alle ore 06.59 del (OMISSIS) (e quindi pochi minuti dopo la rapina) agganciava il ripetitore di (OMISSIS), ma ciò era incompatibile con il ruolo attribuito e cioè quello di recuperare un'automobile dei rapinatori poichè non era possibile percorrere in venti minuti i circa 94 Km che separavano (OMISSIS) da (OMISSIS) e non trovava rispondenza in nessun contatto previamente registrato con i presunti correi (anche perchè quella notte il suo telefono tra le ore 04.00 e le ore 06.00 circa non ebbe contatti). Oltre a ciò la Corte territoriale aveva svalutato delle testimonianze a favore del ricorrente che lo rammentavano in altro luogo almeno sino alle ore 04.30, ma lo aveva fatto sostenendo che si trattava di testimonianze non tempestive e non aveva comunque individuato un vero e proprio ruolo se non in modo congetturale, non tenendo conto che alla rapina aveva certamente partecipato qualche altra persona, atteso che risultava sottratto anche il telefono cellulare del Carabiniere ferito, rimasto nell'automobile di questi (sottratta dai rapinatori), il quale aveva agganciato dal (OMISSIS) le celle di altre parti di Italia.

6.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione di legge: lamenta che la qualificazione di tentato omicidio era errata poichè i rilievi avevano accertato che le fucilate erano state esplose verso il basso, tanto che la vittima era stata attinta da colpi di rimbalzo, e ciò rendeva evidente che l'intento non era quello di uccidere.

7. Propone ricorso R.L. a mezzo del difensore Avv. Pasqualino Federici; con motivo unico deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità della motivazione: sostiene che la condanna in appello si era limitata a rieditare le argomentazioni del giudice di prima cura, senza curarsi dei motivi di appello, quali quello per cui soltanto Mo. indicava in quattro i rapinatori invece che in tre, come avevano invece indicato dei testimoni o quello della scarsa rispondenza delle descrizioni dei rapinatori o quello dell'assenza del ricorrente nei contatti telefonici precedenti la rapina o quello delle testimonianze a favore del ricorrente o quello per cui il ricorrente non era mai stato localizzato dove venne rinvenuta la vettura bruciata.

Con motivi nuovi a firma del difensore Avv. Potito Flagella insiste sul difetto di motivazione in ordine alle censure sollevate in appello: i testimoni avevano visto tre individui sospetti e inizialmente anche Mo. aveva fatto cenno a tre rapinatori, per poi precisare che invece erano quattro, e ciò non poteva essere superato solo con l'assenza di intenti calunniosi; inoltre il rapinatore che impugnava il fucile a pompa ritenuto essere il ricorrente - era stato descritto da Mo. come alto m 1,60 e magro e da altra testimone come invece di corporatura robusta, ma sulla discrasia non vi era stata motivazione; inoltre l'assenza del ricorrente fra i contatti telefonici precedenti la rapina doveva farlo escludere dalla fase di pianificazione, il che contrastava con l'opera di sopralluogo e di studio fatta dagli asseriti correi; inoltre l'unica telefonata con Me. era successiva alla rapina e la Corte di Appello aveva equivocato sul significato della stessa, affermando che quell'appuntamento era così importante che R. aveva violato la sorveglianza speciale di p.s.: in realtà, egli era sottoposto - per come colto in primo grado - solo alla presentazione alla polizia giudiziaria, per cui non vi era violazione di alcuna prescrizione nello spostarsi dal suo Comune di residenza; inoltre la qualificazione di tentato omicidio soffriva di errore poichè era stato descritto un dolo eventuale, qualificandolo impropriamente come dolo alternativo: le ferite di rimbalzo e la sola immobilizzazione del ferito rendevano evidente che non vi era stato dolo omicidiario o che, al più, vi era stata desistenza.

#### 8. Propone ricorso M.S. a mezzo del difensore **Avv. Gian Franco Siuni.**

8.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione delle prove: afferma che, sebbene fosse stato acclarato che il significato di molte conversazioni non era univocamente significativo, tuttavia troppe volte era stato attribuito un significato unico all'assenza di collegamenti telefonici per periodi lunghi nelle vicinanze di (OMISSIS) e ciò era frutto di forzature logiche che avevano indotto a credere alla progettazione di una rapina nonostante le incongruenze ricostruttive superate sempre forzando i dati; peraltro, non era stato spiegato perchè M. avrebbe avuto il cellulare spento nella fascia oraria della rapina mentre D. e R. (pure ritenuti partecipi della fase esecutiva) avevano mantenuto accesi i loro telefoni in quel frangente; in realtà, in quella notte Me. l'aveva chiamato M., ma aveva risposto una donna che aveva detto che egli non aveva con sè il telefono: la sentenza ne aveva tratto che egli non aveva portato il telefono per compiere la rapina, ma in realtà la donna aveva precisato che era andato ad una festa del paese per cui il fatto che poi il telefono risultava essere stato spento alle ore 03.49 indicava solo che era tornato a casa ed era andato a dormire. Inoltre, la turista che aveva visto i tre individui poco prima della rapina aveva parlato di una autovettura Golf di colore scuro della seconda serie, mentre il ricorrente aveva sì una Golf scura, ma della terza serie che era piuttosto differente: peraltro la testimone aveva



parlato di una targa di vecchio tipo, con sigla di provincia e numerazione, mentre la vettura del ricorrente aveva la targa del nuovo tipo e la Corte di Appello si era limitata ad ipotizzare un ricordo errato. Di conseguenza, l'elemento più forte era la telefonata di Me. al fratello del ricorrente con cui gli diceva di andare a recuperare il "cavallino" rimasto solo, espressione che avrebbe indicato il ricorrente colto da crampi durante la fuga: ma non era stata fornita alcuna traccia su dove trovare l'oggetto della ricerca per cui la frase non poteva avere quel significato, anche perchè la presenza di M. con i fuggitivi era stata desunta semplicemente da brevi espressioni dette in dialetto (OMISSIS): oltre a ciò il ricorrente era stato rintracciato a casa sua dopo un tempo troppo breve da quella telefonata per essere stato recuperato dal fratello e indi tornato ad (OMISSIS): era inoltre privo di escoriazioni, al contrario di Me. e C., la sua conformazione non si attagliava alla descrizione dei rapinatori, il danaro sequestrato non era la somma rapinata, il suo DNA non era sui mozziconi di sigarette reperiti.

8.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa la qualificazione di tentato omicidio: lamenta che la sede della lesione, la casualità delle ferite, la loro modesta entità facevano pensare ad un dolo di lesioni atte ad immobilizzare l'avversario.

8.3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa il trattamento sanzionatorio: la giovane età ed un solo precedente penale modesto erano stati travolti dalla gravità dei fatti che era costata la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche.

9. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti. Occorre premettere che va fatta una distinzione tra le posizioni del ricorrente P. e quelle degli altri ricorrenti: per questi ultimi, le doglianze riguardano l'intera ricostruzione dei fatti e la stessa attribuzione della responsabilità penale mentre il ricorrente P. ha limitato il suo ricorso soltanto ad un punto particolare della condanna che lo riguardava: per quanto riguarda gli altri ricorrenti, ragioni di argomentazione sistematica e di sintesi impongono una trattazione unitaria poichè i motivi di ricorso attengono - sia pure nella diversità delle specifiche doglianze - ad elementi comuni.

2. Partendo proprio dal ricorso di P.M., va subito chiarito che il reato di cui all'art. 378 cod. pen., per il quale egli ha riportato condanna, deve essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Nel dettaglio, il ricorso di P.M. lamenta due soli elementi: la sussistenza di un delitto di favoreggiamento e la confisca del danaro rinvenuto nella sua officina.

Sul primo punto, la doglianza non può essere accolta: la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, che il ricorrente P.M. fosse una persona di fiducia di Me. e C., i quali, all'evidenza, erano ricercati dalla polizia giudiziaria che era già sulle loro tracce sin dai primi momenti successivi alla rapina de qua; costoro erano sudati, ansanti e ricoperti di graffi da rovi, il che indicava un fuga nella boscaglia nel corso della quale aveva telefonato a P. chiedendone l'aiuto per il ricovero e l'occultamento rispetto alle ricerche dell'Autorità. Ed è stato sottolineato che il ricorrente si era mostrato consapevole della situazione, nascondendo la presenza dei due fuggitivi anche ai suoi familiari; indi, visti i Carabinieri sopraggiungere alla sua officina, aveva tentato di fuggire proprio insieme a C. e, scorti altri militari, aveva chiuso un cancello per impedire loro di entrare nell'ultimo tentativo di aiutare i fuggitivi, per poi rifugiarsi nella sua officina dove poi era stata rinvenuta la pistola clandestina e il danaro. Questa condotta denota un favoreggiamento personale e non anche un favoreggiamento reale diretto ad occultare il solo danaro: si era trattato, cioè, di un fatto unico, ricadente nella fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. Il reato di favoreggiamento personale, infatti, è reato di pericolo: la condotta deve consistere in un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che provochi cioè una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero potute svolgere (Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228257; Sez. 6, n. 9989 del 05/02/2015, Rv. 262799). Il reato, dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649).

Trattasi dunque di una conclusione corretta: in tema di favoreggiamento personale, per la sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche (Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015, Rv. 263524).

Tuttavia era un delitto di favoreggiamento posto in essere nell'anno 2008. Così, rilevato che il termine prescrizione massimo del reato - così come ritenuto - era pari ad anni sette e mesi sei e rammentato quanto indicato supra circa l'epoca di commissione dei fatti, il reato è da ritenersi ormai prescritto non

ravvisandosi, nella fattispecie, alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Di conseguenza, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di P.M. limitatamente al reato di cui all'art. 378 cod. pen. perchè estinto per prescrizione e va eliminata la relativa parte di pena, pari a giorni quaranta di reclusione ed Euro 33,00 di multa.

Pertanto a carico del ricorrente P. rimane la restante pena, relativa ai reati di cui ai capi M), H) e I), i quali non sono stati oggetto di ricorso: più esattamente, si tratta della residua pena di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed Euro 433,00 di multa che, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 2, va dichiarata irrevocabile.

3. Un altro aspetto del ricorso di P.M., invece, impone conclusioni differenti: si tratta della confisca disposta a suo carico della somma di Euro 34.230,00 rinvenuta nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria che aveva portato all'arresto del predetto.

Per come già visto in precedenza, la cifra anzidetta è stata ritrovata nell'officina di P.M.: si trattava di una somma di danaro suddivisa in banconote di vario taglio (molte della quali di taglio rilevante) e certamente molto superiore alla cifra che la persona offesa Pi. aveva indicato come compendio della rapina perpetrata ai suoi danni; infatti, era stata indicata una somma pari a circa Euro 3.000,00/4.000,00 e ciò perchè la moglie dell'anzidetto Pi. aveva già provveduto, nel corso della notte (alle ore 04.00 circa), a portare via dal locale pubblico la somma di danaro pari ad Euro 44.000,00 che costituiva gran parte dell'incasso della notte.

A fronte di una differenza tanto marcata, il giudice di prima cura aveva ritenuto che la persona offesa avesse indicato una cifra inferiore allo scopo di non far conoscere all'Erario i reali incassi del suo locale: inoltre aveva effettuato comparazioni con gli incassi di analoghe giornate di apertura del locale notturno, giungendo alla conclusione che la somma era credibile quale incasso.

La Corte territoriale, dal canto suo, aveva condiviso questo iter argomentativo, considerando l'incasso presumibile di una notte agostana tra venerdì e sabato e il maggiore afflusso di clientela; inoltre, aveva sottolineato che il danaro era suddiviso in mazzette, una delle quali era un elastico verde, al pari di una fascetta descritta dal soggetto rapinato; a ciò aggiungeva la presenza di 109 banconote da Euro 20,00 (pari all'importo del biglietto di ingresso) e di 355 banconote da Euro 50,00 che ben potevano essere il pagamento per l'ingresso di coppie.

Tuttavia la motivazione della sentenza impugnata presenta alcuni tratti di contraddittorietà proprio su questo punto.

Senza dubbio le deduzioni sopra accennate sono espresse in forma congetturale, non richiamano alcun elemento certo di raffronto e trascurano altri fattori, quali la presenza, di banconote dal taglio piuttosto inusuale per la natura ritenuta di quel danaro: si allude - per quanto risulta dalla sentenza del GUP sopra richiamata - alla presenza di ben tre banconote da Euro 500,00 nonché di una banconota da Euro 200,00 e di ben 126 banconote da Euro 100,00.

Il punto specifico non è accennato, preferendo la motivazione soffermarsi sul numero di banconote dal taglio più caratteristico per il pagamento del biglietto di ingresso nel locale.

La lettura della sentenza impugnata sembra indicare che la ragione principale di quella attribuzione al danaro sia derivata dalla mancanza di spiegazioni alternative credibili per quella somma sita nell'officina: tuttavia non si può fare a meno di rilevare che la Corte territoriale abbia concluso che il danaro rinvenuto fosse "prevalentemente" quello rapinato. L'avverbio utilizzato indica, però, che il giudice di appello ha ritenuto che non tutto quel danaro fosse del Pi.: ed allora una palese mancanza di motivazione deve ravvisarsi laddove non si precisa quanta parte sia provento di rapina e quanta parte sia invece danaro di proprietà di P.M.; nè si precisa per quale ragione si ritenga che il danaro sia prevalentemente del Pi. e non prevalentemente di P.M.; nè, a questo fine, poteva ritenersi sufficiente l'indicazione di una fascetta di elastico verde che reggeva una mazzetta di banconote, trattandosi - in mancanza di altri più significativi elementi - di un dato piuttosto generico ed incerto.

La Corte territoriale non ha risposto a queste sollecitazioni difensive, limitandosi a ritenere correttamente sequestrato il danaro, del quale però non risulta essere mai stata disposta la restituzione al soggetto rapinato. Peraltro, la sentenza impugnata non dà conto delle argomentazioni di P.M. circa i prelievi bancari di danaro effettuato dal medesimo nel periodo antecedente al rinvenimento del danaro e circa la giustificazione fornita di una conservazione commista di tutto il contante.

Per queste ragioni la motivazione impugnata deve essere annullata nei confronti di P.M. limitatamente alla confisca ed alla destinazione del danaro a lui sequestrato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.

4. Le restanti doglianze degli altri ricorrenti, pur presentando le inevitabili differenziazioni tra le singole posizioni, sollevano elementi comuni che necessitano di un approfondimento e di una trattazione unitaria poichè

riguardano comunque l'attribuzione di responsabilità nei confronti dei ricorrenti M., R. e D..

In una sintesi preliminare può dirsi che la Corte territoriale non ha fornito risposta a diverse sollecitazioni difensive sollevate con i motivi di appello ed ha argomentato la sua decisione con una motivazione che in più punti presenta contraddizioni, mancanza di spiegazione e travisamenti, di seguito più analiticamente indicati.

4.1. Il primo punto da esaminare riguarda le modalità di commissione della rapina, sotto varie sfaccettature.

Nella sentenza impugnata non si individuano con precisione i ruoli svolti dai diversi correi, ma questo è una evenienza possibile. Tuttavia una certa discrasia sul numero dei rapinatori emerge evidente dalle due sentenze di merito che, riportando le dichiarazioni della testimone Ce.Gi., ammettono che ella aveva visto tre individui scendere da una vettura (i rapinatori) mentre il testimone Mo., dopo un iniziale riferimento a tre persone, indicava in numero di quattro i rapinatori; parimenti il testimone Ca. (cognato di Pi.) aveva notato la mattina del 14/08/2008 tre individui intorno la casa della persona offesa, i quali gli erano parsi sospetti. Sul punto la Corte territoriale non tenta nemmeno una conciliazione fra le due differenti segnalazioni (quali, ad esempio, altro correo non visto dalla donna, incontro con altro gruppo di correi, "vedetta" già sul posto et similia), ma si limita a ritenere che non vi era ragione perchè il testimone Mo., sol perchè costituito parte civile, avesse mentito o comunque fornito indicazioni fuorvianti. Il che costituisce un principio valutativo non errato, di per sè, ma che, nella fattispecie, non sembra capace di superare adeguatamente le obiezioni difensive che pure erano state sollevate in appello e delle quali vi è traccia espressa nella sentenza impugnata.

4.2. Altro punto è la descrizione dei rapinatori; la testimone Ce. aveva riferito che dei tre giovani visti soltanto due erano scesi dall'autovettura: avevano i capelli cortissimi, uno era alto circa m 1,80 ed era robusto mentre l'altro era più basso e magro; il testimone Ca. aveva parlato di due individui di corporatura robusta e uno di corporatura longilinea; la testimone T. aveva visto due individui, uno magro ed alto circa m 1,70 e l'altro robusto ed alto m 1,75/1,80; il testimone Mo. ricordava quattro individui, di cui tre imbracciavano fucili ed il quarto forse una pistola: ricordava che uno di loro non era più alto di circa m 1,60 (poichè superava di poco il tetto dell'autovettura di Pi.) ed era magro, mentre un altro era alto circa m 1,80 ed era più robusto.

Se è usuale che le descrizioni di malviventi siano piuttosto sommarie (la concitazione dei momenti criminosi non facilita le possibilità di concentrarsi sui particolari), tuttavia non si può fare a meno di notare che, a fronte delle deduzioni difensive circa la mancata rispondenza dei ricorrenti alle descrizioni

disponibili, la Corte territoriale si sia limitata ad affermare che i Carabinieri, nella loro informativa del 18/08/2008 aveva indirizzato le indagini verso C., Me. e M. in virtù "della valutazione della somiglianza dei tratti somatici" descritti dai testimoni con quelli dei tre soggetti indicati, per cui si doveva ritenere - scrivono i giudici dell'appello - che non vi fosse "alcuna "categorica" incompatibilità fisica". All'evidenza, questa conclusione non è tratta dalla comparazione fra le descrizioni dei rapinatori e i tratti somatici dei ricorrenti o di alcuni di loro: si tratta invece di una sorta di acritica acquisizione di un dato, che è frutto di una valutazione altrui, nemmeno specificata nelle modalità. In altri termini, si tratta di un'affermazione apodittica, nella quale difetta una reale motivazione.

4.3. Un ulteriore punto di criticità sul versante ricostruttivo è costituito dalla individuazione dell'autovettura dei rapinatori; infatti, la testimone Ce. aveva potuto fornire una descrizione accurata di questa automobile poichè ella lavorava presso un'autofficina ed era perciò esperta dei vari modelli di veicoli: aveva descritto una vettura di colore scuro, marca Volkswagen, modello Golf del tipo della "seconda serie" con targa di vecchio tipo e cioè con la sigla della provincia seguita dalla numerazione.

La polizia giudiziaria aveva inteso fare riferimento al ricorrente M., ritenendo che questi fosse proprietario proprio di una autovettura di quel tipo: in realtà, però dalle stesse sentenze emerge che il ricorrente M. era sì proprietario di una automobile Volkswagen Golf di colore scuro, ma si trattava di una Golf della "terza serie" (notevolmente e visibilmente differente da quella della seconda serie), munita di una targa di nuovo tipo con mera combinazione alfanumerica e priva dell'indicazione provinciale, e cioè della targa (OMISSIS).

In altri termini, la Corte territoriale, pur a fronte di specifiche deduzioni difensive, trascura queste marcate differenze, insistendo in motivazione su di una coincidenza di autovetture segnalate ed attribuendo la discrasia ad una possibile "inesatta percezione" della testimone sopra indicata. Tuttavia, il difetto di motivazione si rende palese poichè quel dato non viene eventualmente rapportato ad altri elementi, ma viene attribuito con certezza pur se con una spiegazione che incrina la verosimiglianza complessiva della testimonianza, circa la quale non viene affrontato il tema della specifica conoscenza tecnica di cui la testimone era portatrice.

In realtà, con una motivazione simile si è di fronte ad un vero e proprio travisamento della prova (che è ravvisabile ed efficace quando l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio), correttamente dedotto: infatti, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per

rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).

**4.4.** Un ulteriore elemento da cui traspare un altro travisamento della prova riguarda il successivo fattore di individuazione del ricorrente M. costituito dalla voce sentita in sottofondo nel corso di una telefonata delle ore 16.45 del (OMISSIS) effettuata da C.S. verso la moglie: detta voce era stata attribuita a M. per il fatto che si sentono - in sottofondo - brevi espressioni con inflessione dialettale tipicamente (OMISSIS) e che M. risiede in (OMISSIS).

Sul punto non manca una deduzione difensiva circa l'insufficienza e la genericità di quel dato per una identificazione da parte della polizia giudiziaria, ma la Corte territoriale attribuisce a quell'elemento il significato indubbio della presenza del ricorrente M. in compagnia di C. e Me. durante la fuga nella boscaglia: tuttavia la sentenza (pag. 39) attribuisce alla polizia giudiziaria un diretto riconoscimento della voce udita (per averla sentita "innumerevoli volte"), mentre anche dalla sentenza di primo grado (a pag. 51 della stessa) emerge nettamente che la polizia giudiziaria non aveva riconosciuto quella voce come la voce di M., ma aveva riconosciuto soltanto l'inflessione dialettale (OMISSIS) e che da questo dato aveva tratto la deduzione della presenza di M..

Ancora una volta, cioè, la sentenza ha mostrato un travisamento della prova, dando per accertato un dato che era stato presentato come soltanto verosimile e che, al più, doveva essere - così come percepito - posto in connessione con altri elementi di significato indiscusso.

Peraltro, in tema della posizione del ricorrente M., un ulteriore punto non chiarito nella sentenza impugnata è quello per cui per M. è stato ritenuto che avesse appositamente lasciato il telefono cellulare a casa nella fascia oraria della rapina, mentre identica precauzione non era stata adottata da D. e R.; altro punto rimasto in ombra è quello per cui proprio quella sera Me. aveva cercato di contattare M. al numero di telefono cellulare di questi (il che farebbe dedurre che non erano insieme), ma quel telefono non era spento bensì risultava utilizzato da una donna che aveva risposto che M. non era in casa (probabilmente si trattava della sorella M.M.) e non aveva il telefono con sé poichè era uscito a passeggiare in paese, in quanto vi era un festeggiamento popolare di natura religiosa. Quel telefono cellulare era stato poi spento alle ore 03.50 del (OMISSIS), ma la Corte territoriale non risponde alla deduzione difensiva circa il fatto che evidentemente M. era tornato a casa a dormire.

4.5. Va poi fatto cenno ad un ulteriore travisamento, e cioè quello relativo allo spostamento del ricorrente R. verso (OMISSIS): la Corte territoriale (pag. 45) ha ritenuto che il motivo di recarsi in tal luogo doveva essere particolarmente pressante per R., tanto cioè da spingerlo a contravvenire "pericolosamente agli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a lui applicata": evidentemente soltanto l'intento di dividere il compendio e ottenere il frutto della sua partecipazione criminosa poteva spingerlo a tanto.

Tuttavia, la sentenza di primo grado (a pag. 54 della stessa) precisa, invece, che R. non era sottoposto a misura di prevenzione, bensì all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (doveva apporre la propria firma nell'apposito registro alle ore 19.00), per cui non risulta la violazione di un obbligo di permanere nel Comune di residenza e la deduzione fatta richiede un ridimensionamento.

4.6. Ed ancora, il complesso delle due sentenze di merito attribuisce al ricorrente D. un ruolo di rilievo: infatti, l'autovettura con la quale erano stati visti giungere i rapinatori (e cioè quella sulla quale si è già argomentato in precedenza al paragrafo 4.3.) non era stata rinvenuta sul luogo del delitto e, poichè non vi erano state segnalazioni di furto che la riguardavano, evidentemente doveva esservi stato un correo che si era allontanato dalla zona a bordo di quel veicolo poichè i rapinatori erano fuggiti con l'automobile del Carabiniere Mo. (poi rinvenuta incendiata).

Tuttavia, la sentenza impugnata non offre una risposta reale alle deduzioni difensive relative alla mancata conciliazione tra tempi, posizioni telefoniche e modalità di commissione del reato: in effetti, un punto fermo è quello per cui la testimone Ce. vede distintamente l'automobile poi attribuita a M. alle ore 03.50 circa del (OMISSIS) (nota gli individui a bordo scendere, dare un'occhiata alla zona dove era l'abitazione di Pi. e poi muoversi nella direzione di provenienza). Tra lo scendere ed il risalire in automobile certamente sono trascorsi minuti, per cui tutto l'episodio può collocarsi alle ore 04.00 circa della notte indicata. Risulta in sentenza che alle ore 04.01 il telefono cellulare di D. è sicuramente in (OMISSIS), dove aggancia la relativa cella, per cui certamente egli non era con le persone viste dalla Ce.; nel resto della notte era programmata la rapina, la quale slitta in avanti poichè Pi. si era dovuto trattenere presso il suo locale per un intervento dei Vigili del Fuoco, allontanandosi da esso solo alle ore 06.30 circa e soltanto alle ore 06.45 veniva poi commessa la rapina. Il telefono di D. aggancia la cella di (OMISSIS) alle ore 05.54 dove si trattiene sino alle ore 05.59 ed infine alle ore 06.16 si trova in Lula; alle ore 06.59 ritorna in (OMISSIS), quando sono trascorsi pochi minuti dalla rapina: e, considerata le distanza di oltre Km 82 tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), appare impossibile sostenere che abbia atteso la rapina per poi fare ritorno giacchè i tempi di percorrenza (indicati anche dalla Corte territoriale in più di un'ora) non avrebbero consentito



un simile risultato; peraltro, non sfugge che D. non risulta essere stato in (OMISSIS) quella notte nè che la pianificazione della rapina doveva avere subito delle modifiche al momento (a causa di quell'intervento dei Vigili del Fuoco, certamente non prevedibile) che hanno richiesto un cambio di programma e comunque una attesa più lunga (il locale notturno chiudeva ordinariamente alle ore 05.00), ma il telefono di D. non registra alcuna chiamata nè in entrata nè in uscita dalle ore 04.00 alle ore 06.00.

La Corte territoriale non risponde alle obiezioni mosse dal ricorrente in appello, quasi limitandosi a prendere atto che lo spostamento notturno appariva privo di motivo apprezzabile, senza considerare le ipotesi avanzate circa un diverso concorrente, mai identificato (nonostante la presenza di costui aleggi sulla ricostruzione complessiva, per come fa intendere che il telefono cellulare del Carabiniere Mo. - rimasto nella vettura sottratta - risultava essere in Piemonte il giorno successivo alla rapina).

5. Ogni altra argomentazione dei ricorrenti è da ritenersi assorbita, dovendo il nuovo esame sui punti attenersi alla primaria questione della responsabilità penale sui capi contestati a M., R. e D..

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata nei confronti di M.S., R.L. e D.V., con rinvio per nuovo giudizio sui capi contestati ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di M.S., R.L. e D.V. nonchè, limitatamente alla confisca e destinazione del denaro a lui sequestrato, nei confronti di P.M., e rinvia per nuovo giudizio sui capi contestati a M., R. e D., nonchè sul punto della confisca per P., ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.

Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di P.M. limitatamente al reato di cui all'art. 378 c.p., perchè estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di 40 giorni di reclusione e 33,00 Euro di multa.

Visto l'art. 624 c.p.p., comma 2, dichiara irrevocabile la condanna ad anni due, mesi tre e giorni 10 di reclusione ed Euro 433,00 di multa inflitta a P.M. in relazione ai residui reati ai capi M), H) e I), non oggetto di ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2018

